

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1957

(83^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania » (1618) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1179, 1181, 1182, 1183, 1184
BITOSSÌ	1183
FIGIORE	1182
MARINA	1182
MONALDI	1182, 1183
SABATINI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1183
ZAGAMI, <i>relatore</i>	1180, 1183

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1184, 1185
BITOSSÌ	1184
DE BOSIO, <i>relatore</i>	1184, 1185

« Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (Doc. LXXXVI-ter) (D'iniziativa del deputato Buttè) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 1185, 1188
ANGELINI	1187
BITOSSÌ	1186
BOLOGNESI	1187
DE BOSIO	1186
MANCINO	1187
ZANE	1187

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Monaldi, Petti, Rogadco, Saggio, Sibille, Spallicci, Vaccaro, Varaldo, Zagami e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Elevazione delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania » (1618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione

delle prestazioni economiche corrisposte ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ai cittadini italiani aventi diritto ad indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZAGAMI, *relatore*. Onorevoli colleghi, la graduale normalizzazione dei rapporti internazionali ha in questi ultimi anni reso possibile la stipulazione di accordi, di convenzioni, anche in materia di previdenza sociale, atti a tutelare nel miglior modo possibile i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in Paesi diversi da quello di origine. Da queste convenzioni internazionali sono rimasti esclusi i cittadini italiani aventi diritto ad indennità per malattia professionale o infortunio sul lavoro verificatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale germanica.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame, si provvede in favore di queste persone che si trovano in una situazione di grave disagio.

Col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 luglio 1947, n. 919, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro venne autorizzato a corrispondere, a carattere assistenziale provvisorio, le prestazioni ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale:

a) per i quali risultava sospesa la corresponsione dei ratei di rendite per infortunio, dovute da istituti assicuratori germanici o ex germanici;

b) che avessero subito infortuni sul lavoro indennizzabili dagli istituti predetti e non avessero ancora ottenuto il riconoscimento del diritto agli indennizzi relativi.

Con tale decreto legislativo fu riconosciuta in caso di inabilità permanente, se di grado non inferiore al 50 per cento, o in caso di morte, una rendita in via provvisoria, secondo le norme del regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765 e successive modificazioni, commi-

surata a salari annui fissi stabiliti in ragione di lire 24 mila per gli operai e lire 18 mila per le operaie.

Le prestazioni furono stabilite con decorrenza dal 1° gennaio 1947, o dalla data di rimpatrio se successiva, e fu precisato che le erogazioni venivano effettuate a titolo di anticipo da parte dello Stato, salvo l'ulteriore pagamento della differenza dopo il recupero degli indennizzi dovuti dagli istituti germanici o ex germanici.

Lo stesso decreto legislativo fissava altresì la misura dell'indennità giornaliera per i casi di inabilità temporanea ed il diritto alle cure mediche e chirurgiche. Le spese per le prestazioni e quelle di amministrazione in virtù di tale decreto legislativo sarebbero state rimborsate dallo Stato all'I.N.A.I.L. in base a rendiconti trimestrali.

Nel decreto legislativo del luglio 1947, come ho già rilevato, venne fissato per le prestazioni un salario fisso annuo in ragione di lire 24 mila per gli operai e 18 mila per le operaie.

In proposito va riferito che alla data del 29 luglio 1947 quando cioè venne promulgato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, la misura delle prestazioni per infortuni verificatisi nel territorio nazionale era determinata in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 14 del 25 gennaio 1947, il quale fissava un salario massimo annuale di lire 24 mila. Successivamente, con decreto del 19 febbraio 1948, n. 254, il salario annuo venne elevato a lire 60 mila; fu portato a 270 mila con altro decreto del 3 marzo 1949, n. 25, per essere successivamente elevato (con decreto dell'11 gennaio 1952, n. 33), a 300 mila, con la rivalutazione delle rendite precedenti.

Il 5 maggio è stata firmata una convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania. La convenzione regola anche le questioni inerenti agli infortuni avvenuti a lavoratori italiani in quella Nazione nel periodo bellico, parte dei quali sono stati assunti in carico dal Governo italiano che provvede, per tramite dell'I.N.A.I.L., al pagamento delle rendite provvisorie stabilito dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 919.

Detta convenzione è stata stipulata con la Repubblica federale di Germania (Germania

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)83^a SEDUTA (13 febbraio 1957)

occidentale) e pertanto sono rimasti esclusi i lavoratori italiani che hanno subito un infortunio o contratto una malattia professionale nell'attuale territorio della Repubblica democratica tedesca (Germania orientale).

La convenzione in parola, ratificata con legge 17 luglio 1954, n. 823, è entrata in vigore con effetto dal 1° aprile 1956 unitamente all'accordo amministrativo per la applicazione della convenzione stessa del 6 dicembre 1953, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956.

Il disegno di legge che la 10^a Commissione del Senato esamina oggi provvede a migliorare le tristi condizioni dei lavoratori infortunatisi nella Repubblica democratica tedesca e che sono rimasti esclusi dalla convenzione sopra ricordata. Le loro prestazioni economiche basate su un salario fisso annuo minimo (appena 24 mila lire), vengono aumentate con il disegno di legge in esame dei seguenti importi mensili:

- a) lire 3.000 per i casi di inabilità permanente di grado dal 50 al 79 per cento;
- b) lire 5.000 per i casi di inabilità permanente di grado dall'80 all'89 per cento;
- c) lire 7.000 per i casi di inabilità permanente di grado dal 90 al 100 per cento.

Per i superstiti le prestazioni vengono aumentate dei seguenti assegni mensili:

- a) lire 3.000 nel caso di un unico avente diritto;
- b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;
- c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Dette misure sono state determinate da un criterio di analogia con i benefici concessi con la legge 18 aprile 1950, n. 243, ai titolari di rendite di infortuni già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza ed agli infortunati in zone di operazioni durante la guerra 1915-18.

Il numero degli infortunati che beneficeranno del disegno di legge in esame è limitato a circa 230 casi di morte e d'invalidità permanente superiore al 50 per cento. L'onere a carico dello Stato derivante dal provvedimento

in questione, valutato in lire 9.400.000 annue, è contenuto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

È bene tener presente che l'importo è da considerarsi decrescente col trascorrere del tempo, in considerazione dell'età degli aventi diritto.

La Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole ed uguale opinione tengo a manifestare come relatore, con l'augurio che la Commissione vorrà approvare il disegno di legge.

Il provvedimento è atteso con fiduciosa speranza da persone colpite dalla sventura, che hanno il diritto di essere assistite attraverso le dovute prestazioni economiche di natura sociale, anche se esse, come nel disegno di legge in esame, sono contenute in una misura assai modesta.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le prestazioni economiche a carattere assistenziale previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, limitatamente a quelle corrisposte ai sensi del decreto legislativo stesso per infortuni sul lavoro o per malattie professionali il cui indennizzo è dovuto da istituti assicuratori diversi da quelli operanti nei territori sottoposti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, sono aumentate dei seguenti assegni mensili:

- a) lire 3.000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;
- b) lire 5.000, nel caso di inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;
- c) lire 7.000, nel caso di inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

Le prestazioni ai superstiti per gli infortuni sul lavoro o per le malattie professionali di cui al precedente comma sono altresì aumentate dei seguenti assegni mensili:

- a) lire 3.000, nel caso di un unico avente diritto;
- b) lire 4.000, nel caso di due aventi diritto;
- c) lire 5.000, nel caso di tre o più aventi diritto.

Restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919.

MONALDI. Mi pare che questo disegno di legge riguardi soltanto quelle persone che s'infortunarono nei territori dell'attuale Germania est. Queste unità sono poco più di duecento e vanno diminuendo di numero — come giustamente ha fatto osservare il senatore Zagami — perchè si tratta di individui già inoltrati nell'età, per la maggior parte.

Ora, quando si tratta di infortunati con invalidità del 50 per cento, questi, che fino ad oggi hanno percepito 667 lire mensili, verrebbero a percepire 3667 lire mensili a partire dal primo gennaio 1956. A me pare che questo adeguamento sia troppo basso.

Sarei quindi lieto se si potesse apportare qualche ulteriore aumento, sempre che non ostino ragioni particolari, anche in rapporto al trattamento che viene fatto ad altre categorie.

MARINA. In realtà il timore espresso dal senatore Monaldi ha un fondamento tecnico, perchè altri lavoratori infortunati, per esempio in territorio austriaco, godono già di uguale trattamento. E l'inconveniente è ancor più grave quando si pensi che oggi si danno pensioni di 3.000 lire mensili — 100 lire al giorno — quando diamo ai disoccupati un'indennità giornaliera di 300 lire. La nuova spesa prevista nel disegno di legge per questi infortunati è veramente modesta: circa 9 milioni; se noi la moltiplicassimo per tre avremmo una spesa di circa 28 milioni, che sarebbe sempre modesta.

Secondo me si tratta di un problema schiettamente umano, e qui credo che il Governo dovrebbe dire la sua parola, per toglieroci dal-

l'imbarazzo, circa un emendamento che mi parrebbe logico, col quale si triplicasse la cifra stanziata, per dare qualche cosa che fosse più di una semplice elemosina.

FIORE. Io mi associo ai senatori Monaldi e Marina, perchè effettivamente noi rischiamo di dare un'elemosina. In sostanza l'infortunato con invalidità dell'85 per cento, che percepisce ora lire 1.200 mensili, aumentando di 5.000 lire, verrebbe a godere di un assegno mensile di lire 6.200. È da tener presente che si tratta praticamente di un grande invalido, poichè per la legge infortunistica chi ha un'invalidità che va sino all'80 per cento è considerato come grande invalido, cioè come chi non può assolutamente prestare nessuna opera, nè può integrare in alcun modo la sua pensione. Il nostro Presidente penserà giustamente che se noi dovessimo aumentare le aliquote saremmo costretti a reperire i fondi, quindi a sottoporre nuovamente il disegno di legge alla Commissione finanze e tesoro.

Io farei una proposta pratica: si nomini una piccola Commissione per discutere con la Commissione finanze e tesoro e col Governo, e vedere se questa somma di 9.400.000 lire non possa essere congruamente aumentata, ovviando nel contempo alle disparità col trattamento fatto ad altri.

Mi pare poco serio approvare per un grande invalido, oggi, nell'anno di grazia 1957, una pensione di 6.200 lire al mese, con la quale non è possibile nemmeno soddisfare i bisogni elementari della vita.

PRESIDENTE. Credo che tutti i componenti di questa 10^a Commissione condividano il punto di vista umano sostenuto dai senatori Morandi, Marina e Fiore. Il problema però non si limiterebbe a questo: sorgerebbe una necessità di perequazione per altre categorie. Ricordo a questo proposito che il Governo italiano ha assunto un onere che doveva assumere la Germania, perchè i lavoratori italiani si erano infortunati nel territorio di questo Paese. Se noi vogliamo modificare il disegno di legge, dobbiamo affrontare un problema più vasto, e allora le difficoltà aumentano.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)83^a SEDUTA (13 febbraio 1957)

ZAGAMI, *relatore*. A chiusura della mia relazione, ho rilevato l'esiguità dell'aumento. Ora debbo osservare che il problema non può essere affrontato in particolare per gli infortunati della Germania orientale, ma investe tutto il settore dell'assistenza agli infortunati. Questo disegno di legge è stato fatto anzitutto tenendo presente le misure di aumento già stabilite, con la legge n. 243 del 1950, per gli infortuni verificatisi nell'impero austro-ungarico. Quando noi oggi valutiamo la possibilità di un aumento per gli infortunati dei territori germanici o ex germanici, dovremmo anche studiare le possibilità di aumento per gli infortuni che si sono verificati nell'impero austro-ungarico o durante la guerra 1915-18. È bene poi che la Commissione tenga presente che, se queste cifre sono assai modeste, noi abbiamo in Italia, nel settore dell'agricoltura, infortunati che percepiscono, con uguali gradi d'invalidità, somme inferiori a quelle che questo disegno di legge stabilisce. E allora il problema non è particolare per questo settore di infortunati della Germania orientale, ma riguarda tutta l'assistenza sociale nel settore degli infortuni. Quindi, anzichè decidere un rinvio che oggi deluderebbe una legittima aspettativa di questi lavoratori, sono del parere che la 10^a Commissione del Senato approvi questo disegno di legge, salvo riesaminare tutto il problema, sia per quanto riguarda gli infortunati della Germania orientale, che per quelli dell'impero austro-ungarico e del settore dell'agricoltura; diversamente creeremmo delle sperequazioni.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è già specificato che « le sopradette misure sono state determinate sulla base di un criterio di analogia con i benefici previsti dalla legge 18 aprile 1950, n. 243, che concede, appunto, un eguale assegno straordinario mensile ai titolari di rendite di infortunio già a carico di istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918 ».

Come rappresentante del Governo, io debbo sottolineare l'analogia con altre categorie. Non

dico che non si possano fare aumenti: se la Commissione insiste, possiamo esaminare la questione, ma tenendo conto anche delle altre analoghe categorie.

MONALDI. La Convenzione italo-tedesca del 5 maggio 1953 regola le prestazioni per gli infortunati della Germania federale. Se questa Convenzione prevede un trattamento uguale a quello che noi oggi stiamo esaminando per la Germania est, allora non c'è più discussione; ma qualora la Convenzione italo-tedesca prevedesse per gli infortunati delle situazioni diverse, noi avremmo tutto il diritto di poter riesaminare le aliquote.

PRESIDENTE. La questione è che il Governo italiano si assume parte degli oneri.

MONALDI. Io pongo solo un quesito sul trattamento che viene fatto agli infortunati in analoga situazione nella Germania federale.

ZAGAMI, *relatore*. La Convenzione che è stata stipulata con la Germania occidentale pone a carico degli istituti germanici il pagamento delle indennità dovute. Nel frattempo il Governo italiano, tramite l'I.N.A.I.L., corrisponde un'anticipazione a questi infortunati; ma press'a poco le somme che vengono corrisposte agli infortunati della Germania occidentale sono eguali alle somme previste in questo disegno di legge.

BITOSSÌ. Devo fare presente che ancora una volta noi siamo di fronte a cifre che indiscutibilmente ci mettono in una situazione difficile; quando noi constatiamo quanto percepisce un lavoratore che è incappato in un infortunio e quindi ha perso, totalmente o parzialmente, la capacità lavorativa, troviamo cifre talmente irrisorie che ognuno di noi, logicamente, si sente quasi umiliato. D'altra parte io riconosco che questo è un tentativo per dare qualcosa di più; non è tutto quello che noi desidereremmo fosse fatto, ma qualcosa viene fatto.

Perciò io credo che noi dobbiamo approvare questo disegno di legge, ma al tempo stesso, avvertendo questo senso di disagio, agire affin-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

83ª SEDUTA (13 febbraio 1957)

chè questi problemi siano affrontati il più rapidamente possibile, e sia riconosciuto al lavoratore che ha perso la sua capacità lavorativa, il minimo indispensabile alle sue necessità, come la nostra coscienza c'impone. Altrimenti la nostra legislazione conserverà delle lacune a danno dei cittadini migliori o per lo meno di una parte di cittadini che per avere contribuito alla ricchezza della nazione, oggi si trovano in condizioni di inferiorità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 2.

L'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9.400.000 annue, sarà fronteggiato a carico dello stanziamento del capitolo n. 772 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 e di quelli dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1956.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati », già approvato dalla Camera dei deputati,

Comunico che sul disegno di legge in esame il Presidente della 5ª Commissione ha inviato la seguente lettera:

Onorevole Presidente,

il disegno di legge: « Istituzione del Fondo di garanzia e di integrazione delle indennità agli impiegati » (1690), all'ordine del giorno della seduta di mercoledì 13 febbraio della Commissione per il lavoro, fu a suo tempo trasmesso, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro, che però non ne ha ancora terminato lo studio, essendo pervenuti alla Commissione memoriali e richieste che richiedono esame. La prego pertanto di voler concedere la proroga di cui al secondo comma dell'articolo 31 del Regolamento.

Cordiali saluti

BERTONE.

DE BOSIO, relatore. La richiesta della Commissione finanze e tesoro mi sembra che debba essere accolta; si tratta di problema molto complesso sia dal punto di vista finanziario che amministrativo e il parere di questa Commissione è necessario. Considerate che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati aveva proposto una ventina di emendamenti, di cui solo una parte venne accolta. Prima di approfondire l'esame del disegno di legge ritengo pertanto opportuno attendere il parere della Commissione finanze e tesoro.

BITOSSÌ. Io non ho nulla da eccepire sul rinvio; però dovrebbe esser fatto presente alla Commissione finanze e tesoro che questo problema si trascina in Parlamento da molti anni, per cui intanto abbiamo dovuto approvare delle leggi di proroga. Il problema è stato oggetto di larghissima discussione in sede di trattative sindacali e in sede ministeriale. Il ministro Fanfani nominò una Commissione *ad hoc* per cercare di risolvere questo problema: e si era arrivati quasi a una soluzione. Il presente progetto di legge credo sia ancora quello che scaturì da quella Commissione. Se la Commissione finanze e tesoro ha ancora dei dubbi in proposito, il progetto di legge rischia di non venire mai approvato. Non vogliamo creare situazioni di disagio alle aziende, perchè ci rendiamo conto che si ripetessimo i cri-

teri del decreto-legge del 1942, creeremmo uno sconvolgimento economico tale che molte aziende dovrebbero liquidare i loro beni per versarli al Fondo per l'indennità degli impiegati; ma per quanto possibile dovremmo garantire il trattamento di quiescenza al settore impiegatizio; e attraverso le discussioni svolte in questi ultimi tempi si è trovata una soluzione. Quindi credo che la Commissione finanze e tesoro non abbia un compito eccessivamente difficile. Per noi legislatori, che il fondo sia amministrato da un ente anziché da un altro non dovrebbe avere importanza. Si tratta di affrontare il problema risolutamente e considerare non soltanto gli enti che dovranno amministrare ma soprattutto esaminare, sotto l'aspetto della garanzia degli impiegati, se il meccanismo proposto li garantisce a tal punto da poter sostituire egregiamente il decreto-legge del 1942, che aveva altri obiettivi e altri scopi.

DE BOSIO, *relatore*. Desidero far presente che è esatto quanto ha detto il senatore Bitossi, cioè che la risoluzione di questo problema è da molti anni all'esame del Parlamento. Per quanto riguarda però l'attuale disegno di legge, esso è molto diverso da quello presentato nel 1949 dall'onorevole Fanfani; inoltre davanti alla Camera dei deputati ha avuto una trattazione durata oltre un anno, mentre al Senato è stato trasmesso, se non erro, nell'ottobre 1956.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni e aderendo alla richiesta formulata dalla 5ª Commissione, rinvio ad altra seduta la discussione di questo provvedimento. Appena possibile, il disegno di legge sarà iscritto di nuovo all'ordine del giorno.

Discussione e approvazione della proposta di iniziativa del deputato Buttè: « Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia » (Doc. LXXXVI-ter) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta del deputato Buttè: « Proroga delle funzioni della

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia », già approvata dalla Camera dei deputati.

Riferirò io stesso su questa proposta, formulata in un articolo unico di cui do lettura:

Il termine di sei mesi previsto per la presentazione alle Camere della relazione della Commissione per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 gennaio 1955 e dalla 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) del Senato della Repubblica, in sede deliberante, nella riunione del 3 marzo 1955, già prorogato a 31 dicembre 1956, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1957.

I colleghi ricorderanno certamente l'originaria proposta presentata alla Camera dei deputati per un'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei lavoratori in Italia.

In Senato era stata presentata una proposta analoga da parte del senatore Roveda, e allora si giunse ad un accordo per cui nella Commissione d'inchiesta fossero compresi anche membri del Senato; così l'inchiesta fu deliberata dai due rami del Parlamento. L'articolo 4 della prima proposta, che è del 1955, stabiliva che la Commissione avrebbe dovuto presentare la sua relazione al Parlamento entro sei mesi. Bastava solo pensare ai gravi compiti affidati a questa Commissione per comprendere che non sei mesi, ma qualche anno era necessario perchè potesse essere presentata la relazione; dopo il primitivo termine di sei mesi (che scadeva il 31 dicembre 1955) abbiamo avuto una proroga al 31 dicembre 1956; la presente proposta di legge dell'onorevole Buttè tende a concedere una nuova proroga fino al 31 dicembre 1957.

Che queste proroghe, una volta che il lavoro è iniziato, siano indispensabili e necessarie, non vi è chi possa mettere in dubbio. Faccio soltanto una semplice osservazione dal punto di vista giuridico: si chiede una proroga a un termine che, viceversa, è già scaduto da qualche tempo. Comunque bisogna considerare che i componenti della Commissione hanno svolto un lavoro improbo. Ricordo soltanto alcuni dati: sono state visitate 30 provincie per il settore agricolo e 12 per quello industriale;

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

83ª SEDUTA (13 febbraio 1957)

sono stati interrogati 654 rappresentanti sindacali, 295 funzionari statali, 207 degli istituti previdenziali, e comprendendo i membri delle Commissioni interne e gli operai, oltre 6.000 persone.

Non dobbiamo inoltre dimenticare la fase di preparazione per lo svolgimento delle indagini e l'elaborazione dei dati statistici, la distribuzione delle fasi del lavoro, l'estrazione dei campioni statistici, eccetera. Per tali motivi è necessario concedere questa proroga, che mi auguro possa essere l'ultima, affinché si possa venire in possesso di una relazione che sia veramente utile al Parlamento e particolarmente alla nostra Commissione, che ha per oggetto precipuo la previdenza sociale.

Prego quindi l'onorevole Commissione di voler approvare la proposta.

BITOSSÌ. Io non ho nulla in contrario alla approvazione della proposta. Per fortuna fino ad oggi la Commissione d'inchiesta ha dimostrato di essere una cosa viva ed ha approntato un lavoro grandioso, che inevitabilmente non poteva essere portato a termine in un periodo breve, tenuto anche presente che coloro che di essa fanno parte hanno dovuto svolgere la doppia funzione di parlamentari e di componenti della Commissione d'inchiesta. Mi consta che anche in periodo estivo essi hanno lavorato continuamente; quindi non abbiamo nulla da rimproverare ai rappresentanti del Parlamento che hanno operato in questa Commissione; il problema è vasto, serio, grandioso e quindi richiede un esame prolungato. Io mi auguro e spero che la proroga al 31 dicembre 1957 sia l'ultima. Però riterrei opportuno che anche la 10ª Commissione del Senato si adeguasse a quanto mi consta sia stato fatto dall'analoga Commissione della Camera. Mi sembra che il Presidente della Commissione di inchiesta, onorevole Rubinacci, abbia elencato a' suoi problemi che sono già maturi per essere affrontati dal Parlamento e possono quindi essere oggetto di disegni di legge, come, per esempio, il lavoro a domicilio, i contratti a termine, eccetera.

Propongo quindi di raccomandare alla Commissione d'inchiesta che, se dalle indagini fatte sono già emersi quesiti meritevoli di es-

sere affrontati oggi, non si aspetti, per farlo, la fine dei lavori della Commissione.

DE BOSIO. Ricordo che nella precedente seduta, in cui si approvò la seconda proroga, io dichiarai che era brevissima e che se ne sarebbe resa necessaria una successiva. La proposta attuale, più che una proroga vera e propria, va considerata come la concessione di un nuovo termine.

Desidero osservare che fino a una decina di mesi fa pervenivano ai singoli parlamentari, dalla Presidenza della Commissione, dei notiziari, molto utili ed importanti, perchè riferivano in merito alle discussioni svoltesi e decisioni prese nelle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni, dando così un orientamento sullo sviluppo dei lavori. Se non erro, dal febbraio-marzo dello scorso anno, questi notiziari non sono più stati inviati. Mi sembra opportuno, pertanto, di prospettare alla Presidenza della Commissione d'inchiesta l'utilità di continuare l'invio di tali notiziari, onde informare periodicamente il Parlamento sullo svolgimento dei lavori.

Concordo poi con quanto è stato rilevato dal senatore Bitossi. È doveroso riconoscere che la Commissione d'inchiesta ha svolto e svolge una grande attività e ha compiuto un lavoro molto proficuo; inoltre che il compito che ha davanti a sé è veramente immane.

Forse sarà opportuno limitare un po' l'ampiezza delle indagini, per non dover proseguirle per molti anni prima di poter pervenire alla conclusione. Inoltre è necessario che i problemi già affrontati e chiariti siano portati subito avanti il Parlamento, a mezzo di relazioni parziali. Diversamente ci troveremo di fronte improvvisamente ad una mole di studi e ricerche esposte in decine di volumi, e così nell'impossibilità, durante questa legislatura, di approfittare di questa importante inchiesta.

Pertanto mi associo al suggerimento del senatore Bitossi, affinché dalla cortesia della Presidenza della Commissione d'inchiesta ci sia data la possibilità di conoscere lo stato delle indagini fatte, il risultato di queste, ed essere posti in grado di promuovere qualche provvedimento legislativo.

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)83^a SEDUTA (13 febbraio 1957)

ZANE. Sono in grado di tranquillizzare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questa discussione.

L'Ufficio di Presidenza della Commissione d'inchiesta è giunto effettivamente di recente a questa conclusione: anzichè procedere al vaglio di tutta la mole cospicua delle indagini fatte, stralciare per il momento solo le parti che si riferiscono al lavoro a domicilio, ai contratti a termine e ai contratti d'appalto. Gli uffici della Commissione stanno predisponendo in questo momento la raccolta di tutti questi dati, i quali saranno poi vagliati dalla Commissione che verrà espressamente convocata.

ANGELINI. Da quanto mi risulta, per il settore industriale, Roma dovrebbe essere l'ultima provincia in cui la Commissione compie le sue indagini. Sia nel settore dell'agricoltura, sia in quello dell'industria siamo al termine dei lavori. Furono scelte, mi sembra, 199 aziende industriali col sistema a campione. C'era chi diceva che erano poche per una Commissione parlamentare d'inchiesta; si voleva arrivare a un migliaio di aziende. Io dissi che per far ciò sarebbero occorsi per lo meno dieci anni. Si pensi ai mesi che sono stati necessari alla Commissione per stabilire la procedura delle indagini. I notiziari sono usciti fintanto che la Commissione si è riunita per stabilire i criteri per le indagini, per la compilazione delle relative tematiche e per la visita alle aziende. Io faccio parte della Commissione dall'inizio e posso dirvi che è stato svolto un lavoro molto interessante. Alcuni gruppi di tecnici aggregati alla Commissione hanno raccolto e diviso per settori tutto il moltissimo materiale pervenuto. Il 1956 è stato tutto speso per indagini sui luoghi di lavoro dove è prevalente l'elemento operaio; ora si dovranno fare visite ed accertamenti negli uffici delle banche, degli istituti previdenziali, dei trasporti, dove in prevalenza sono gli impiegati. Credo che per queste indagini saranno sufficienti due o tre mesi; dopo di che la Commissione si dovrà riunire per concludere. Io penso che durante l'anno 1957 si possa giungere al termine dell'opera. Di conseguenza sono favorevole all'approvazione di questa proposta per

la proroga dei lavori della Commissione d'inchiesta al 31 dicembre 1957.

MANCINO. Desidero dare qualche notizia sui risultati cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta nella sua ultima riunione (del 19 settembre 1956, se non erro), riunione che fu convocata dal Presidente per esaminare se si dovesse chiedere la proroga. Dall'esame fatto risultava, oltre che l'importanza degli elementi acquisiti dall'indagine, la necessità di estenderla ad alcuni settori che erano rimasti scoperti e incompleti, nel settore privato e anche nel settore pubblico: amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti parastatali, settore bancario, settore delle assicurazioni e della previdenza, settore dei trasporti eccetera. Si può essere quindi favorevoli a questa proroga.

Si decise poi che allo scopo di continuare ad informare il Parlamento dei risultati a cui perveniva la Commissione, si sarebbe fatto uno stralcio del materiale raccolto. Per quanto riguarda il bollettino, che riportava il lavoro che progressivamente si andava espletando, esso è in ritardo perchè l'ufficio di presidenza, attraverso la segreteria, sta raccogliendo gli elementi.

BOLOGNESI. Poichè non sono membro della Commissione d'inchiesta, il Presidente vorrà permettermi di esprimere un dubbio. Noi in Italia abbiamo una storia di inchieste, le quali hanno dato luogo ad opere pregevoli che poi si sono archiviate e sono là a dormire sonni tranquilli. Le ultime furono effettuate dalle Commissioni d'inchiesta sulla disoccupazione e sulla miseria, da cui abbiamo ricevuto quindici volumi nei quali sono trattati problemi indubbiamente gravissimi. Le persone che si trovano in più tristi condizioni si sarebbero attese dall'inchiesta proposte legislative atte a lenire la miseria e le sue conseguenze; ma fin qui, purtroppo, nulla o quasi nulla si è visto. Adesso si sta conducendo quest'altra inchiesta, che per importanza credo non sia inferiore a quelle sulla disoccupazione e sulla miseria. Sono problemi molto vasti, me ne rendo conto; ma ho il dubbio che, data la mole del lavoro e la durata dell'inchiesta, i problemi che ne scaturiranno costituiranno una docu-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

83ª SEDUTA (13 febbraio 1957)

mentazione molto più vasta di quella contenuta nei quindici volumi che abbiamo ricevuti; e allora temo che anche la presente inchiesta debba subire la stessa sorte delle altre. Conviene quindi che la presidenza della Commissione d'inchiesta cominci a presentare proposte di legge al Parlamento, affinché s'inizi la discussione di qualche problema concreto.

Sono pertanto favorevole alla proposta di proroga, con la raccomandazione che ho dianzi espressa.

PRESIDENTE, relatore. Non risponderò alle giuste osservazioni fatte dal senatore Bitossi perchè ad esse già hanno risposto il senatore Zane e il senatore Angelini.

Circa il dubbio espresso dal senatore Bolognesi, io credo che dipenda da noi non far cadere nel nulla questa inchiesta. La Commissio-

ne farà molto bene a stralciare i problemi più urgenti, in modo che possano essere tradotti in proposte o in disegni di legge prima che la Commissione finisca il suo lavoro. In questo senso posso assicurare i senatori Bitossi, Bolognesi e De Bosio che farò presente al Presidente della Commissione d'inchiesta, onorevole Rubinacci, le loro osservazioni.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico della proposta, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.